

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4069

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DIANA Lino, BERTONI, MONTAGNINO,
CASTELLANI Pierluigi, RESCAGLIO e CONTESTABILE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1999

Integrazioni all’articolo 570 del codice penale recante norme in
materia di «Violazione degli obblighi di assistenza familiare»

ONOREVOLI SENATORI. - Sulle prime pagine dei giornali sono apparse in questi giorni notizie di rinvio a giudizio di coniugi per violazione dell'articolo 570 del codice penale («Violazione degli obblighi di assistenza familiare») sul presupposto della loro responsabilità penale per essersi rifiutati di fornire all'altro coniuge prestazioni sessuali: e poichè una tale prospettazione appare ai proponenti semplicemente aberrante, si propone una modifica di detta norma allo scopo di eliminare ogni dubbio circa la possibilità di una sua applicazione che si estenda alla fattispecie della cosiddetta «reticenza sessuale» di uno dei coniugi.

Una sanzione penale per il «rifiuto sessuale» appare contraria all'idea stessa di libertà morale e materiale del coniuge, che si troverebbe così ad essere privato, addirittura, del diritto di astenersi, in un dato momento o per un certo periodo, dall'aver rapporti sessuali; equivarrebbe a sostenere che esiste un obbligo per ogni coniuge, penalmente sanzionabile, di avere rapporti sessuali anche contro la propria volontà, pena addirittura una condanna penale.

La mera eventualità di una punizione penale per il rifiuto di avere rapporti sessuali con il proprio coniuge appare, anche alla luce della dichiarazione di incostituzionalità del reato di adulterio e dell'entrata in vigore della legge sullo scioglimento del matrimonio, assolutamente ingiustificata ed incompatibile con il riconoscimento delle libertà garantite dalla Costituzione stessa e per le quali sono state condotte grandi battaglie politiche e civili.

La funzione della legge in questo caso non può che essere di tutela di un diritto, e non di punizione di un reato: di conseguenza la tutela contro la renitenza sessuale deve, semmai, ricercarsi nelle norme civilistiche: l'articolo 151 del codice civile, e tutte le norme che regolano lo scioglimento del matrimonio, prevedono già il diritto per il coniuge di ottenere la separazione con addebito a carico dell'altro coniuge il quale tenga un comportamento contrario ai doveri che gli derivano dal matrimonio, e la stessa Chiesa Cattolica riconosce la possibilità, in questi casi, di ottenere addirittura l'annullamento del matrimonio.

Un ordinamento che pretenda di essere ritenuto civile ed attento ai diritti dei suoi cittadini, credenti e non, non può andare oltre.

Oltretutto bisogna considerare che è difficile, a volte anche per i diretti interessati, capire le cause che sono alla base dei rifiuti coniugali, spesso dipendenti da motivi di salute o da incomprensioni e comunque da una infinità di possibili motivi che, qualunque essi siano, sono tutti ingiudicabili penalmente; a queste situazioni non può porre riparo il legislatore penale.

L'applicazione dell'articolo 570 del codice penale anche alla sfera dei rapporti sessuali avvalorate teorie ormai fatiscenti sull'esistenza di un *debitum coniugale* il cui inadempimento sarebbe punibile penalmente: significherebbe inoltre arrogarsi, volta per volta, il diritto di giudicare se sia penalmente illegittimo il rifiuto sessuale, valutazione questa che, in uno stato civile, non può essere rimessa alla legge penale.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 570 del codice penale è inserito il seguente: «Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai rapporti tra coniugi inerenti alla sfera sessuale».

